

PUBBLICO UFFICIALE

Un **pubblico ufficiale**, ai sensi della legge italiana, è una **persona** che eserciti una **funzione pubblica legislativa, giudiziaria o amministrativa**.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da **norme di diritto pubblico** e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi. La figura di pubblico ufficiale si distingue, anche se spesso non senza confusioni, da quella di **incaricato di pubblico servizio**.

La nozione di pubblico ufficiale si ricava dall'articolo 357 del **codice penale italiano**, al comma 1:

«Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.»

Lo *status* di pubblico ufficiale è stato tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'**amministrazione pubblica**, come può esserlo ad esempio un **impiegato statale**. Come ribadito diverse volte dalla **Corte suprema di cassazione**, un rapporto di subordinazione o di **dipendenza** con un **ente pubblico** non è *condicio sine qua non* per l'attribuzione dello *status* di pubblico ufficiale.

Infatti, è da considerarsi pubblico ufficiale anche chi:

«concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della pubblica amministrazione, con azioni che non possano essere isolate dal contesto delle funzioni pubbliche»

Dopo la legge 26 aprile 1990 n. 86, ormai la qualifica viene attribuita sulla base della funzione ricoperta, come peraltro confermato dalla giurisprudenza della **Corte suprema di cassazione**, secondo cui:

«È ormai irrilevante la qualifica formale della persona all'interno dell'amministrazione»

La legge 7 febbraio 1992 n. 181 ha ulteriormente definito il concetto di pubblico ufficiale nell'ambito amministrativo introducendo al secondo comma dell'art. 357 c.p. la seguente definizione:

«agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.»

La Cassazione ha comunque ribadito che la qualifica vada quindi riconosciuta anche a chi, pur se privato **cittadino**, possa esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, considerati anche disgiuntamente tra loro, ma occorre sempre verificare se l'attività è disciplinata da norme di **diritto pubblico**:

« la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 357 c.p., deve esser riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, possono e debbono – quale che sia la loro posizione soggettiva – formare e manifestare, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, la volontà della p.a., ovvero esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati »

Sono quindi da considerarsi pubblici ufficiali, coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri:
- decisionali;
- di certificazione;
- di attestazione;
- di coazione (Cass. Pen. Sez. VI 81/148796);
- di collaborazione, anche saltuaria (Cass. Pen. Sez. VI n. 84/166013).

L'esercizio di fatto delle pubbliche funzioni, e senza che cioè ci sia stata una investitura formale a mezzo del giuramento e questo solo se non previsto espressamente da una norma di legge, è sufficiente a che si riconosca lo *status* di pubblico ufficiale, quando ci si trovi nelle condizioni stabilite dall'art. 357 codice penale o dagli artt. 2699 e 2700 codice civile (funzioni amministrative), a patto che non si commetta il reato di usurpazione di pubbliche funzioni (Cass. Pen. V sez., 84/163468). In questo caso la linea di demarcazione tra la liceità e l'illiceità della funzione è molto sottile. Tra le funzioni pubbliche devono essere ricomprese anche quelle di natura consultiva, anche se svolte all'interno di un organo collegiale[8].

La giurisprudenza penale ha progressivamente esteso la nozione di pubblico ufficiale, fino a comprendervi anche i soggetti che, formalmente, erano al vertice di società privatistiche, ma che in sostanza erano partecipate degli enti territoriali e che svolgevano funzioni pubbliche[9].

Giova precisare che l'attribuzione della qualità di pubblico ufficiale non è correlata a quella di agente di pubblica sicurezza e/o di polizia giudiziaria, le quali sono figure giuridiche a sé stanti che trovano la loro base giuridica di formazione in quella di pubblico ufficiale. Le funzioni giudiziaria e legislativa sono tali in quanto pubbliche funzioni. Diverso sarà per la funzione amministrativa della quale il legislatore ha indicato le condizioni che saranno indicative di volta in volta per l'assunzione della qualità di pubblico ufficiale a colui che espleta una semplice attività amministrativa materiale.

POTERI:

Poteri tipici del pubblico ufficiale sono:

- assumere informazioni;
- ispezionare cose e luoghi, con l'esclusione della privata dimora;
- effettuare rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici;
- eseguire il sequestro cautelare delle cose oggetto di una confisca amministrativa;
- sequestrare il veicolo o il natante privo dell'assicurazione o della carta di circolazione.

Non bisogna tuttavia confondere le attribuzioni di poteri con funzioni di ricerca di illeciti amministrativi, espressamente regolate dalle leggi. L'articolo 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689, definisce la potestà di coloro (non riconoscendo a essi nessuna pubblica funzione) che sono incaricati di accertare violazioni specificatamente demandata loro dalla legge.

OBBLIGHI:

I pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono denunciare all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire, la notizia di ogni reato perseguibile d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio.

Il fatto reato deve essere annotato nelle forme di legge e consegnato all'ufficiale di polizia giudiziaria che provvede a inoltrarlo al pubblico ministero, con gli atti delle attività d'indagine avviate dopo la denuncia del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio non possono adempiere agli atti di polizia giudiziaria salvo specifica delega e incarico dell'Autorità Giudiziaria, al contrario di coloro che possiedono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (con competenze, normalmente, nei limiti di alcune specifiche leggi di competenza).

REATI ASCRIVIBILI:

I pubblici ufficiali sono soggetti a una disciplina peculiare sotto il profilo penale, derivante dal loro *status*. Essi soltanto possono pertanto rendersi colpevoli di delitti tipici contro la pubblica amministrazione:

- [Abuso d'ufficio](#) (art. 323 c.p.);
- [Concussione](#) (art. 317 c.p.);
- [Corruzione](#)
- [Propria](#) (art. 319 c.p.);
- [Impropria](#) (art. 318 c.p.);
- [Induzione indebita](#) (art. 319-quater c.p.);
- [Peculato](#) (art. 314 c.p.);
- [Rivelazione di segreti d'ufficio](#) (art. 326 c.p.).
- [Rifiuto e omissione d'atti d'ufficio](#) (art. 328 c.p.).

TUTELA GIURIDICA

Ci sono una serie di norme del [codice penale italiano](#) che tutelano il pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni.

Violenza o minaccia a pubblico ufficiale

È prevista dall'articolo 336 del codice penale. Chiunque usa violenza a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. La pena è della reclusione fino a 3 anni se il fatto è commesso per costringere alcune delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio, o per influire, comunque, su di essa.

Resistenza a pubblico ufficiale

È prevista dall'articolo 337 del codice penale. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni.

Oltraggio a pubblico ufficiale

È previsto dall'articolo 341-*bis* del codice penale. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto.